

CGIL



DIPARTIMENTO WELFARE
Politiche Previdenziali

***SCHEDA ESPLICATIVA
I PRINCIPALI CONTENUTI
DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE 30 GENNAIO 2007***

**PROCEDURE DI ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ CIRCA LA DESTINAZIONE DEL TFR
MATURANDO E DISCIPLINA DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PRESSO L'INPS
(FONDINPS)**

a cura di
Maria Rita Gilardi
Daniele Cerri

Roma, 8 febbraio 2007

CAPO I

ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DEL LAVORATORE CIRCA LA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO

Art.1

Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

Tale articolo prevede i tempi entro i quali il TFR maturando viene versato alla previdenza complementare o al Fondo Tesoreria dello Stato a seconda delle scelte effettuate dalle lavoratrici e dai lavoratori.

Tempi e moduli diversi a seconda del momento in cui le lavoratrici e i lavoratori sono effettivamente occupati: il decreto segna effetti e decorrenze diverse a seconda che la/il lavoratrice/lavoratore abbiano alla data del 31 dicembre 2006 un rapporto di lavoro in essere cioè siano a quella data effettivamente occupati e lavoratrici e lavoratori il cui rapporto di lavoro ha inizio a partire dal 1° gennaio 2007.

ATTENZIONE

Non devono scegliere:

- le lavoratrici e i lavoratori domestici,
- le lavoratrici e i lavoratori che versano già l'intero TFR alla previdenza complementare,
- le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del pubblico impiego.

LAVORATRICI/LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CHE HANNO UN RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE E QUINDI SONO **EFFETTIVAMENTE OCCUPATI AL 31 DICEMBRE 2006 E CHE HANNO TEMPO PER MANIFESTARE LA LORO SCELTA ENTRO IL 30 GIUGNO 2007**

MODULO DA COMPILARE

Il modulo da compilare è il modulo **TFR1**. Tale modulo deve essere messo a disposizione della/del lavoratrice/lavoratore dal datore di lavoro il quale **deve conservarlo e consegnarne una copia controfirmata per ricevuta alla/al lavoratrice/lavoratore.**

DECORRENZE ED EFFETTI DELLE SCELTE

1. Esplicito conferimento (per iscritto attraverso la compilazione dei moduli: TFR1 e modulo di adesione alla forma di previdenza complementare) del TFR maturando ad

una forma di previdenza complementare: il TFR maturando viene conferito insieme ai contributi eventualmente previsti (contributo del lavoratore e del datore di lavoro) alla forma pensionistica complementare **a decorrere dalla data di scelta.**

N.B. il versamento **effettivo** (per cassa) del Tfr (**rivalutato in base al tasso applicato al 31 dicembre 2006**) e degli eventuali contributi previsti **alla forma di previdenza complementare scelta** con riferimento al periodo che intercorre tra la data di scelta e il 30 giugno 2007 verrà effettuato a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il TFR precedente alla data della scelta rimane presso il datore di lavoro.

2. Mancata manifestazione della volontà (modalità tacita): il TFR maturando viene conferito **a decorrere dal 1° luglio 2007** alla forma pensionistica prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo sulla previdenza complementare 252/2005 **quindi:**

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (Fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto un diverso accordo che ne prevede la destinazione sempre ad una forma collettiva (quale ad esempio Fondi pensione aperti ad adesione collettiva, Fondi regionali),
- in presenza di più forme pensionistiche collettive alla forma alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratrici e lavoratori,
- se non applicabili le disposizioni precedenti al fondo residuale Inps (FONDINPS).

Il TFR del periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro.

3. Esplicita manifestazione di volontà (per iscritto attraverso la compilazione del modulo TFR1) di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro:

- il datore di lavoro con alle dipendenze **almeno 50 addetti** trasferisce mensilmente a partire, dal mese successivo alla consegna del modulo da parte della/del lavoratrice/lavoratore il TFR al Fondo Tesoreria dello stato gestito dall'Inps **a decorrere dal 1° gennaio 2007 comprensivo della rivalutazione delle mensilità antecedenti a quelle dell'effettivo versamento.**

Mentre nelle aziende con meno di 50 addetti il TFR rimane presso il datore di lavoro

LAVORATRICI/LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO IL CUI RAPPORTO DI LAVORO HA INIZIO IN DATA SUCCESSIVA **AL 31 DICEMBRE 2006 E CHE HANNO TEMPO PER MANIFESTARE LA LORO SCELTA ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI ASSUNZIONE**

MODULO DA COMPILARE

Il modulo da compilare è il modulo **TFR2**. Tale modulo deve essere messo a disposizione della/del lavoratrice/lavoratore dal datore di lavoro il quale **deve conservarlo e consegnarne una copia controfirmata per ricevuta alla/al lavoratrice/lavoratore**.

DECORRENZE ED EFFETTI DELLE SCELTE

1. **Esplicito conferimento (per iscritto attraverso la compilazione dei moduli: TFR2 e modulo di adesione alla forma di previdenza complementare) del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare:** il TFR maturando viene conferito insieme ai contributi eventualmente previsti (contributo del lavoratore e del datore di lavoro) alla forma pensionistica complementare **a decorrere dal mese successivo a quello della scelta.**

N.B. Nel caso di lavoratrici e lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 (dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007) il versamento **effettivo** (per cassa) del Tfr (**rivalutato in base al tasso applicato al 31 dicembre 2006**) e degli eventuali contributi previsti **alla forma di previdenza complementare scelta** con riferimento al periodo che intercorre tra la data di scelta e il 30 giugno 2007 verrà effettuato a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il TFR precedente quindi quello dalla data di assunzione all'effettivo versamento alla forma di previdenza complementare scelta:

- a. **rimane presso il datore di lavoro** nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze **meno di 50 addetti**;
 - b. **viene conferito al Fondo tesoreria dello Stato** nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze **almeno 50 addetti**.
2. **Mancata manifestazione della volontà (modalità tacita)** entro il termine di 6 mesi dall'assunzione il TFR maturando viene conferito **dal mese successivo alla scadenza del termine (alla scadenza dei 6 mesi)** alla forma pensionistica prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo sulla previdenza complementare 252/2005 **quindi:**
 - o alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (Fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto un diverso accordo che ne prevede la destinazione sempre ad una forma collettiva (quale ad esempio Fondi pensione aperti ad adesione collettiva, Fondi regionali),
 - o in presenza di più forme pensionistiche collettive alla forma alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratrici e lavoratori,

- se non applicabili le disposizioni precedenti al fondo residuale Inps (FONDINPS).

Il TFR precedente quindi quello dalla data di assunzione al termine dei 6 mesi :

- a. rimane presso il datore di lavoro** nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze **meno di 50 addetti**;
- b. viene conferito al Fondo tesoreria dello Stato** nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze **almeno 50 addetti**.

3. Esplicita manifestazione di volontà (per iscritto attraverso la compilazione del modulo TFR2) di mantenere il TFR presso il datore di lavoro:

- il datore di lavoro con alle dipendenze almeno 50 addetti trasferisce mensilmente a partire dal mese successivo alla consegna del modulo da parte del lavoratore il Tfr al Fondo Tesoreria dello stato gestito dall'Inps **a decorrere dalla data di assunzione comprensivo della rivalutazione delle mensilità antecedenti a quelle dell'effettivo versamento. Mentre nelle aziende con meno di 50 addetti il TFR rimane presso il datore di lavoro**

ATTENZIONE

Per le lavoratrici e i lavoratori che **prima della pubblicazione del decreto hanno già manifestato la volontà di aderire ad una forma di previdenza complementare** e quindi hanno compilato il modulo di adesione predisposto dalla forma pensionistica vale la data in cui è stata effettuata tale scelta a condizione che venga **confermata** attraverso la compilazione anche dei moduli **TFR 1 o TFR2** entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (1° febbraio 2007).

Ricordiamo inoltre che:

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato **già occupati alla data del 28 aprile 1993** (quindi che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 hanno contributi versati nella previdenza obbligatoria: almeno una settimana) che possono decidere di versare alla previdenza complementare una parte o l'intero TFR maturando nel caso in cui **scelgano di versare, o se versano già una parte decidono di confermare tale scelta**, la quota di TFR maturando nelle aziende **con almeno 50 addetti non destinata alla previdenza complementare verrà trasferita al fondo della tesoreria dello Stato.**

CAPO II

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PRESSO L'INPS

Articolo 2 Denominazione

In tale parte del decreto si disciplina il funzionamento della forma pensionistica complementare presso l'Inps.

La denominazione del Fondo è “**Fondo complementare Inps**” (“**FONDINPS**”). Il Fondo è a contribuzione definita vale a dire sono definiti i contributi mentre le prestazioni dipenderanno dalla gestione finanziaria.

Al fondo si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 252/2005 sulla previdenza complementare.

Articolo 2 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell'Inps ciò vuol dire che tali risorse **non possono essere destinate a scopi diversi dalle erogazioni delle prestazioni degli aderenti e quindi a scopi diversi dalla previdenza complementare. Il Fondo pertanto è autonomo e distinto:** ha rispetto all'Inps una sua autonomia patrimoniale, contabile e di gestione amministrativa.

Articolo 4 Comitato Amministratore

Il FONDINPS è amministrato da un Comitato definito **Comitato amministratore**. Il comitato è composto da 9 componenti nominati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. Sempre nell'ambito dello stesso decreto è nominato il **Responsabile del FONDINPS**. Sia i componenti che il responsabile devono essere in possesso **dei requisiti di onorabilità e professionalità**. Tali requisiti verranno definiti da un decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale come previsto dal decreto legislativo sulla previdenza complementare 252/2005.

I componenti restano in carica per **quattro anni e non possono essere rieletti per più di due volte anche non consecutive**. I compensi sono stabiliti nel decreto con cui sarà effettuata la nomina e per quanto riguarda la misura può variare rispetto all'entità del patrimonio di FONDINPS.

Alle riunioni assiste anche il Direttore generale dell'Inps o un suo rappresentante.

Nei confronti dei componenti del Comitato Amministratore e del responsabile del Fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2396 del codice civile in materia di **responsabilità per l'attività svolta in qualità di amministratori**.

Articolo 5 **Servizi amministrativo –contabili**

Per la gestione dei servizi amministrativi e per la raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni è stabilita una **convenzione** tra INPS e FONDINPS.

Articolo 6 **Destinatari e contribuzione**

Sono destinatari di FONDINPS le lavoratrici e i lavoratori **che non manifestano alcuna scelta esplicita** (per iscritto) al termine dei 6 mesi **e che non hanno un forma pensionistica complementare istituita attraverso la contrattazione collettiva**. Ciò vuol dire che il FONDINPS non si può scegliere ma è la conseguenza della non scelta.

L'aderente può decidere di versare **una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità stabilite dal regolamento del FONDINPS**.

L'aderente può **sospendere e riattivare successivamente** la contribuzione a proprio carico ma non il conferimento del TFR secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 7 **Scelte di investimento**

Il TFR conferito tacitamente al Fondo viene gestito **nella linea a contenuto più prudentiale** le cui caratteristiche sono definite nel decreto legislativo 252/2005 e nelle Direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Si prevede la possibilità di più comparti di investimento. La politica di investimento viene deliberata dal Comitato Amministratore.

Ad un anno di permanenza nel Fondo l'aderente può cambiare comparto di investimento.

Articolo 8 **Portabilità**

Si prevede la possibilità di trasferire la posizione costituita presso FONDINPS ad altra forma di previdenza complementare **dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione**.

Articolo 9 **Regolamento**

Lo strumento che definirà le modalità di funzionamento di FONDINPS è il **regolamento**. Regolamento emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e dalla stessa approvato e iscritto sull'albo delle forme pensionistiche complementari. Quindi anche tale fondo è sottoposto alla vigilanza della COVIP.